

NUOVO PROCESSO PENALE

LA PROVA SI FORMA IN DIBATTIMENTO

Non utilizzabili la maggior parte degli atti trasmessi dalla P.G. al P.M. (esclusi gli atti irripetibili)

Necessario e fondamentale che il singolo operatore di P.G. si rechi in dibattimento per deporre in prima persona

Verbali di sequestro e rilievi fotografici sono inseriti nel fascicolo del dibattimento perchè atti irripetibili e sono dunque utilizzabili

Deve testimoniare colui che ha agito direttamente (anche il singolo agente di P.G.) e non può essere surrogato nella **cross examination** dal superiore gerarchico che non ha partecipato alle indagini ma che si è limitato a trasmettere gli atti al P.M. (Lo spirito del nuovo C.P.P. è quello di poter ascoltare dal singolo e diretto Agente o Ufficiale quanto da lui personalmente accertato, registrato e notato).

Redigere una propria cartella con copia degli altri atti da rileggere **prima** del dibattimento


Impossibile salvo eccezione, rileggere gli atti (la prassi spesso eseguita in senso contrario è abnorme e non è la regola prevista dal C.P.P.)

Soltanto in casi particolari il giudice può autorizzare il teste a consultare gli atti redatti a propria firma come deroga al principio generale opposto del divieto di lettura dei documenti

IL DIBATTIMENTO PENALE E' RIGIDAMENTE RITUALE



Il rispetto delle procedure è fattore essenziale e prevalente



Ogni atto da utilizzare in udienza deve essere rituale e conforme alle procedure

La procedura rende inutilizzabili ai fini del decidere gli atti non rituali



Il dibattimento alla fine stabilisce una verità processuale basata sugli atti validi ai fini della procedura che sono stati dunque ufficialmente utilizzati



Una irregolarità degli atti (e dunque la conseguente inutilizzabilità) può provocare una verità processuale (formale) diversa da quella reale



È onere primario della P.G. redigere e produrre atti rituali e formali che nel contempo espongono i fatti in modo completo al fine di favorire la leggibilità in aula della verità reale per farla poi coincidere con la verità formale/processuale

FATTISPECIE CRIMINOSA

VERITA' REALE

**VERITA'
PROCESSUALE**

IL DIBATTIMENTO RAPPRESENTA UNO SFORZO
GIURIDICO-FORMALE PER RICOSTRUIRE
POSTERIORMENTE IN AULA LA VERITÀ REALE



LA VERITA' FORMALE COSTITUISCE IL PUNTO FINALE DEL PROCESSO ED
E' BASATA SUGLI ELEMENTI, APPUNTO FORMALI, CHE SONO STATI
AQUISITI ED ESAMINATI DURANTE IL DIBATTIMENTO

LA PERFETTA COINCIDENZA TRA
VERITA' REALE E PROCESSUALE
PUO' ESSERE RAGGIUNTA SOLO
ATTRAVERSO UNA
RAPPRESENTAZIONE PRECISA E
PUNTUALE DEI FATTI IN AULA CON
DOCUMENTI COMPLETI NELLA
SOSTANZA E RITUALI NELLA
FORMA

**VERITA'
PROCESSUALE**
=
VERITA' REALE

**ESEMPIO-TIPO DI VERITA' PROCESSUALE
DIVERSA DALLA VERITA' REALE**

**FATTISPECIE: INQUINAMENTO DI CORSO D'ACQUA
CON VIOLAZIONE LIMITI TABELLARI D.Lgs. N. 152/99**

La prova-cardine é costituita dai risultati delle analisi successive ai prelievi che documentano il superamento dei limiti tabellari del D.Lgs. 152/99

La difesa in dibattimento solleva eccezione di nullità ed inutilizzabilità delle analisi per mancato avviso agli interessati del giorno ed ora delle operazioni in laboratorio (violazione formale)



L'eccezione viene accolta ed i verbali e referti sono dichiarati inutilizzabili ai fini del decidere

Non sono stati realizzati atti integrativi ed alternativi (es. riprese fotografiche)

**IL P.M. NON FORNISCE PROVE FORMALI SUFFICIENTI A
SOSTEGNO DELLA TESI ACCUSATORIA**

**ASSOLUZIONE EX ART. 530/II° COMMA C.P.P.
"PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE"**

**LA P.G. IN FASE DI PRIMO INTERVENTO E
COMUNQUE IN OGNI FASE DELLE INDAGINI DEVE
OPERARE ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL
FUTURO EPILOGO PROCESSUALE**

Si deve tener conto che la fase del dibattimento penale sarà il momento finale in cui **tutti gli atti e gli accertamenti svolti durante le indagini dovranno essere tradotti in un sistema di prove organico** e sinergico ad avallo della tesi accusatoria sostenuta dal PM in aula di udienza

Si deve tener conto che tutti gli atti realizzati sono utili al PM per la fase delle indagini e per il promovimento dell'azione penale ma **solo pochi atti (irripetibili) potranno poi essere trasferiti nel fascicolo del dibattimento** per essere utilizzati ai fini processuali durante il dibattimento



E' dunque importante redigere un sufficiente numero di atti irripetibili, rispettare puntualmente gli adempimenti rituali previsti dal C.P.P. per ogni singolo atto al fine di evitare la inutilizzabilità dei documenti ai fini del processo, congelare le prove del reato con atti inoppugnabili e basati su incontestabile regolarità formale ed interesse sostanziale (tra questi in primo luogo i rilievi fotografici ed i sequestri).

Errori formali e rituali determinano la inutilizzabilità degli atti nel contesto del dibattimento perché non ogni atto realizzato dalla P.G., anche se irripetibile, può essere considerato valido ai fini processuali se non è stato realizzato nelle forme di rito previste dal C.P.P. ; inoltre una carenza operativa di acquisizione di prove determina un sistema probatorio insufficiente da parte del PM che in sede dibattimentale, di regola, non può essere sanato.

**IN FASE DI PRIMO INTERVENTO E COMUNQUE IN
OGNI FASE DELLE INDAGINI LA P.G. DEVE
TENERE PRESENTE**

Tutte le attività informative non verbalizzate e/o di fonte confidenziale possono essere utili per attivare le indagini di iniziativa e per motivare alcune richieste di atti al PM ma non potranno mai assolutamente essere utilizzate in dibattimento

Gli accertamenti avviati sulla base di dette premesse dovranno poi evolversi ed essere tradotti in atti rituali e formali previsti dal C.P.P. per essere utilizzati in sede di giudizio finale

La P.G. in sede di indagini dovrà pertanto prestare particolare attenzione a produrre il maggior numero possibile di atti irripetibili e comunque ad articolare atti formali di assicurazione delle fonti di prova classificati come idonei per essere poi inseriti nel fascicolo del dibattimento.

Al contrario del sistema in uso nella vecchia procedura ove tutti gli atti di P.G. giungevano poi in sede dibattimentale, oggi il nuovo C.P.P. prevede che soltanto pochissimi atti realizzati dalla P.G. in sede di indagini possono essere utilizzati nel fascicolo processuale (atti irripetibili)

Tutti gli atti realizzati dalla P.G. sono utili al PM per la fase delle indagini, per promuovere l'azione penale e redigere il capo di imputazione, ma soltanto pochissimi di questi atti possono poi essere trasmessi dal PM nel fascicolo del dibattimento e quindi utilizzati per il giudizio

Particolare importanza assumono i rilevamenti fotografici, i verbali di perquisizioni ed ispezioni, i verbali di sequestro

ATTIVITA' DI INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA DI REATO

art.347 c.p.p.

Casi ordinari: l'informazione del PM deve avvenire "senza ritardo":
tempestività da valutarsi discrezionalmente da parte della PG

eccezioni:

- = comma 2 bis: compimento di atti cui deve assistere il difensore
(comunicazione nelle 48 ore)
- = comma 3: casi di urgenza (comunicazione immediata, anche orale)

La documentazione a corredo della notizia di reato può essere trasmessa
successivamente (art. 108 bis disp.att. c.p.p.)



Conseguenze pratiche:
tenuto conto del fatto che non c'è un termine perentorio stabilito dalla legge, è auspicabile che la PG curi l'espletamento delle attività investigative essenziali prima di trasmettere gli atti al PM (ad esempio completa identificazione e conseguente escussione delle persone informate sui fatti, riscontri documentali alle dichiarazioni ottenute e quant'altro di utilità EVIDENTE).

La necessità di inviare la comunicazione di notizia di reato indica come la PG operi in base al codice di procedura penale vigente - alle dirette dipendenze del PM. Infatti la comunicazione della notizia di reato non è atto conclusivo delle indagini, come era per il rapporto nel precedente codice.

**LA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO HA
LO SCOPO DI INFORMARE IL P.M. DEL FATTO
PRESUMIBILMENTE ILLECITO**

Deve essere inviata senza ritardo al P.M.

Fatti gravi e/o comunque
urgenti

Fatti che non determinano la
necessità grave ed urgente di
contatto con il P.M.



Inoltro immediato al P.M.

È consigliabile:

- 1) inoltrare subito una telegrafica nota con estremi essenziali in via preliminare
- 2) concludere poi gli accertamenti primari negli aspetti sostanziali ed inviare al P.M. una comunicazione organica e completa con allegati in sinergia

Se necessario anche preliminarmente
per via telefonica e/o comunque
diretta (radio, di persona, fax etc...)

Allo scopo di fornire al PM un quadro chiaro e completo degli accertamenti e consentirgli nel contempo di poter disporre di atti utili per la trasmissione nel fascicolo del dibattimento, è opportuno redigere una comunicazione riassuntiva generale con una serie di allegati richiamati nel corpo della comunicazione stessa ma uniti come atti autonomi e dotati di propria vitalità rituale; in tal modo detti allegati dopo l'esame del PM potranno in futuro essere staccati dalla comunicazione di notizia di reato ed essere prodotti autonomamente dal PM nel fascicolo del dibattimento (procedura però limitata agli atti irripetibili)

COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO

È atto di competenza personale diretta per il singolo operatore di P.G.

Il C.C.P. non prevede la trasmissione al P.M. mediata attraverso il superiore gerarchico: trattasi di prassi comune accettata di fatto ma non codificata

In dibattimento dovrà comunque recarsi per deporre l'operatore di P.G. in via diretta e personale (anche l'agente) e non potrà essere surrogato dal superiore gerarchico che ha trasmesso gli atti al P.M.

I tempi e i modi della comunicazione devono essere trattati in relazione al caso concreto ed alle urgenze e necessità di intervento connesse

È logico che in caso di massima gravità ed urgenza la comunicazione va trasmessa via breve telefonica e/o radio al P.M. di turno mentre, in antitesi, per fatti di modesta natura e/o comunque che non comportano rischi e necessità urgenti si può procedere con atto scritto trasmesso nelle forme ordinarie

COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO



La P.G. concentra nella comunicazione di notizia di reato tutta l'approfondita esposizione dei fatti accertati e questa illustrazione è utilissima e preziosa per il P.M.

Va comunque sottolineato che trattasi di atto che non potrà mai essere inserito nel fascicolo del dibattimento


Di conseguenza appare opportuno che alla comunicazione in senso stretto vengano allegati come documenti fisiologicamente separati atti irripetibili di supporto che poi possano essere "staccati" dalla comunicazione e trasmessi dal P.M. al fascicolo del dibattimento per l'uso probatorio in udienza

Ove il fatto non determini necessità urgente di notificare subito il P.M. è inopportuno inviare una serie di comunicazioni frammentarie ed inorganiche a raffica, perché si possono creare problemi di registrazione sinergica dei singoli atti presso la cancelleria e vi è il rischio di presentare al P.M. una visione parziale ed inorganica sul fatto

Appare in tal caso più idoneo operare gli accertamenti basilari e trasmettere al P.M. una comunicazione articolata e riassuntiva che riassume fatti e documenti in modo organico e il più possibile completo

In tal senso si esprime il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma con la circolare in data 20/2/96 indirizzata agli organi di P.G. del territorio di competenza

LA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO COMPLETA ED ORGANICA DOPO GLI ACCERTAMENTI PRIMARI OPERATI DALLA P.G.



NELLA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO E' LOGICO CHE LA P.G. PROSPETTI UNA IPOTESI DI REATO SPECIFICO

Nella stessa formulazione dell'atto ("*comunicazione di notizia di reato*") emerge che la P.G. va a segnalare al P.M. non un fatto generico qualsiasi ma quello che ritiene essere potenzialmente e geneticamente un reato

Dunque per forza di cose la P.G. quando decide di redigere questa segnalazione ha individuato gli estremi di quello che, come propria valutazione iniziale, ritiene essere potenzialmente un reato (altrimenti non trasmetterebbe al P.M. la comunicazione in questione)

Quantomeno, la P.G. ha raccolto elementi per segnalare al P.M. la probabilità che sussistano gli estremi potenziali di un reato

In ogni caso, sia nel caso in cui il reato è stato individuato con precisione storica sia nel caso in cui esso è allo stato di probabilità potenziale, la fattispecie (reale o presunta) deve in qualche modo essere specifica nella valutazione della P.G. che, operando su fatti determinati, logicamente deve già aver distillato il campo specifico dell'illecito realizzato (o probabilmente realizzato)

La P.G., dunque, trasmette al P.M. una propria prima valutazione indicando, anche sommariamente, la tipologia di reato che va a denunciare e sottopone al vaglio del P.M. i propri elementi affinché il P.M. stesso, naturalmente affatto vincolato o surrogato, operi una valutazione sulla sussistenza di tale illecito e/o altre fattispecie per promuovere o meno l'azione penale

